

ART. 6.

Agli alunni maschi delle classi del corso superiore dei Regi Istituti magistrali è accordato, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento, l'esonero totale dal pagamento delle tasse di immatricolazione, di frequenza e di abilitazione, sempre che non siano ripetenti e nell'anno precedente abbiano riportato non meno di 8 decimi per la condotta quali allievi dello stesso Istituto o di altri Istituti Regi o pareggiati.

Agli alunni indicati nel precedente comma è, inoltre, accordato il rimborso delle tasse di frequenza che essi abbiano pagate nella 4ª classe del corso inferiore di un Regio Istituto magistrale, semprechè essi si trovassero, al momento della frequenza della detta 4ª classe, nelle condizioni previste nel precedente comma.

Salvo il disposto del precedente comma, agli alunni maschi delle classi del corso inferiore ed alle alunne delle classi del corso inferiore e superiore dei Regi Istituti magistrali continuano ad applicarsi le norme comuni vigenti circa l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.

Restano inoltre ferme, anche per gli alunni dei Regi Istituti magistrali, le disposizioni vigenti riguardanti l'esonero dalle tasse scolastiche a favore di speciali categorie di alunni degli Istituti d'istruzione media.

(È approvato).

ART. 7.

Sono istituite 100 borse di studio di annue lire 1200 ciascuna e 200 di annue lire 2500 ciascuna, da conferirsi agli alunni maschi che frequentano i Regi Istituti magistrali, in ragione di un terzo in favore di quelli iscritti al corso inferiore e di due terzi in favore di quelli iscritti al corso superiore.

È inoltre istituito nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione un fondo annuo di lire 380,000 per posti gratuiti nei Convitti tenuti da provincie, comuni o da enti aventi personalità giuridica, da assegnare ad alunni maschi dei locali Regi Istituti magistrali.

Le norme per il conferimento delle borse di studio e dei posti gratuiti suddetti saranno stabilite dal regolamento.

(È approvato).

ART. 8.

Restano fermi gli oneri posti dalle norme vigenti a carico dei comuni per il mantenimento dei Regi Istituti magistrali.

Potrà peraltro concedersi, con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, l'esonero parziale o totale dal contributo finanziario a quei comuni, che istituiscano o mantengano un Convitto maschile annesso ad un Regio Istituto magistrale. Il funzionamento del Convitto comunale sarà disciplinato in tal caso da un apposito regolamento interno proposto dal Comune ed approvato dal ministro della pubblica istruzione.

Il Convitto a tale fine istituito farà parte integrante dell'Istituto magistrale; ne sarà, di regola, rettore il preside dell'Istituto medesimo.

(È approvato).

ART. 9.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto a partire dall'anno scolastico 1929-30.

Con decreto Reale saranno stabilite le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione di essa.

(È approvato).

ART. 10.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Continuando nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Maresca.

MARESCA. Onorevoli camerati! Nella relazione sullo stato di previsione della spesa del ministero dell'interno l'onorevole De Martino, si è fermato a rilevare che l'ossatura dello Stato fascista presenta la gagliarda struttura di un solido edificio, riaffermando la constatazione da lui già fatta l'anno scorso,